

Bruxelles, 14 gennaio 2016  
(OR. en)

15305/15

**COPEN 354**  
**EUROJUST 205**  
**EJN 100**

**NOTA**

---

Origine:	Sebastian Jeckel, Rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso l'Unione europea
in data:	30 novembre 2015
Destinatario:	Christine Roger, Direttore generale, Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea - Notifica e attuazione

---

Gentile Direttore generale,

mi prego di trasmetterLe in allegato il testo<sup>1</sup> delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi derivanti dalla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nonché dei chiarimenti relativi a tali disposizioni nazionali di attuazione. La legge di attuazione ha modificato le disposizioni della legge sulla cooperazione internazionale in materia penale (*Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen*). Le modifiche sono entrate in vigore il 25 luglio 2015.

---

<sup>1</sup> Nota del Segretariato: tale testo non è allegato al presente documento.

Si riporta in appresso il testo delle dichiarazioni della Repubblica federale di Germania su tale decisione quadro:

Riguardo all'articolo 2, paragrafo 1:

Le procure presso i tribunali regionali sono le autorità competenti sia per l'esecuzione delle sentenze straniere nella Repubblica federale di Germania sia per l'esecuzione delle sentenze tedesche in altri Stati membri. Se il giudice del tribunale dei minori è responsabile dell'esecuzione a norma degli articoli 82 e 110 del codice penale giovanile, l'esecuzione delle sentenze tedesche in altri Stati membri è di competenza dei tribunali locali.

Riguardo all'articolo 4, paragrafo 7:

Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, non è richiesto il consenso dell'autorità competente della Repubblica federale di Germania in relazione agli Stati membri che hanno presentato una notifica corrispondente se la persona condannata soggiorna legalmente e abitualmente in Germania e se non sono stati avviati procedimenti per porre fine a tale soggiorno.

Riguardo all'articolo 7, paragrafo 4:

L'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro non si applica all'esecuzione delle sentenze straniere nella Repubblica federale di Germania.

Riguardo all'articolo 23, paragrafo 3:

Le autorità competenti della Repubblica federale di Germania possono chiedere che la sentenza o le relative parti essenziali siano corredate di una traduzione in tedesco.

Gli atti di esecuzione sono già stati notificati elettronicamente tramite la banca dati delle misure nazionali di attuazione (*mesures nationales d'exécution*).

(Formula di cortesia)

(f.) Sebastian Jeckel